



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
ANNO 2017

La presente relazione intende favorire la corretta certificazione, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti interno, della compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa relativa all'erogazione del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2017 (art. 40-bis c. 1 del D.lgs. 165/01, come modificato dall'art. 55 c.1 del D.lgs. 150/09).

Infatti, in base all'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, tutti i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche devono essere corredati dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della Funzione Pubblica e resi noti con la circolare n. 25 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, datata 19 luglio 2012 e successivamente confermati con la circolare della medesima struttura n. 8 del 2 febbraio 2015.

Lo schema della relazione tecnico-finanziaria, tuttavia, è stata oggetto di aggiornamenti nelle date del 30 novembre 2012 (modulo I e II) e del 28 febbraio 2013 (modulo III e IV).

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

E' stato formalmente adottato dalla Direzione dell'Ente l' *"Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"* teso a quantificare l'ammontare esatto del Fondo in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, necessaria premessa per l'avvio della contrattazione integrativa.

Esso è sintetizzato nella **tabella (allegato 1)**, che viene ora dettagliata.

Le fonti normative di riferimento in materia sono costituite dal D.Lgs. 165/2001 in tema di contrattazione e trattamento accessorio dei dipendenti della P.A. e sue successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. n. 150/2009, dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005, CCNL 2006-2009 per il personale degli Enti Pubblici non Economici di cui alla Legge 70/75, dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori dettate dal D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (art. 67 comma 5), da quelle in materia di decurtazioni permanenti imposte dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 30 luglio 2010 n. 122 (come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013), dalle nuove norme introdotte dalla c.d. "Legge di Stabilità 2015" (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), da quelle della c.d. "Legge di Stabilità 2016" (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e dai provvedimenti deliberativi del Consiglio Direttivo dell'Ente, adottati in data 26 ottobre 2005 e in data 2 febbraio 2009, riguardanti le progressioni economiche all'interno delle aree, già attuate.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

– Risorse storiche consolidate

Dal 1° gennaio 2015, con l'approvazione della c.d. "Legge di Stabilità 2015" (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) sono venute meno le misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 - "Legge di stabilità 2014" (vedi anche la scheda tematica G.3 - "Contrattazione integrativa", parte integrante della circolare R.G.S- I.G.F. Uff. Il n. 8 del 2 febbraio 2015), fermo restando il nuovo limite reintrodotta dalla legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), valido anche per il 2017 (vedi parere sezione controllo Corte dei Conti della Puglia n. 6/2017).

Di conseguenza il limite soglia cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione integrativa non è più quello dell'anno 2010, tuttavia non può essere superiore a quello dell'anno 2015 (art. 1 c. 236 legge 208/2015); la base di partenza è quella indicata dall'art. 67, c. 5 del D.L. n° 112/2008, che, modificando l'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), dispone che: "A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato ... degli enti pubblici non economici ... non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ridotto del 10%" (vedi anche la scheda tematica G.3 allegata alla circolare R.G.S- I.G.F. Uff. Il n. 8 del 2 febbraio 2015).

Riepilogando:

Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale della tabella 13 - Oneri per indennità e compensi accessori - del conto annuale relativo all'anno 2004), il cosiddetto "fondo storico"	€ 11.102,00 -
Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	€ <u>1.110,20</u> =
Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2017	€ 9.991,80

– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si applicano, tuttavia, tutte le altre disposizioni previste dall'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), in base alle quali l'ammontare complessivo del fondo può essere incrementato degli "importi fissi" previsti dai CCNL, che non risultavano già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

In particolare:

- L'art. 5 comma 1 del CCNL 8 maggio 2006 stabilisce che il fondo sia incrementato di un importo pari allo 0,69% del monte salari dell'anno 2003 riferito al personale ricompreso nelle aree A B e C. L'incremento costituisce ulteriore voce di finanziamento del Fondo per l'anno 2007. Per calcolare l'incremento contrattualmente previsto bisogna fare riferimento ai valori indicati nel Conto Annuale delle spese per il personale – esercizio 2003 - prendendo in considerazione le voci indicate nelle tabelle 12 e 13.
- L'art. 36 comma 1 del CCNL 1° ottobre 2007 prevede come ulteriore voce di incremento del Fondo - a valere dall'anno 2008 - un importo pari allo 0,16% del monte salari 2005.
- L'art. 1 c. 1 e c. 2 del Contratto Integrativo 18 febbraio 2009 attua quanto previsto dall'art. 38 CCNL 1° ottobre 2007 e rende applicabile, a valere dall'anno 2008, un ulteriore incremento del Fondo per un importo pari allo 0,55% del monte salari 2005.



– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

L'art. 4 c. 3 lett. c) del CCNL 14 marzo 2001 prevede che "a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua ...".

Dal 2015, con la disapplicazione della circolare n. 40 (prot. 109849) del MEF – Ragioneria Generale Stato datata 23/12/2010 in seguito all'approvazione della c.d. "Legge di Stabilità 2015" (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) [vedi anche la scheda tematica G.3 - "Contrattazione integrativa", parte integrante della circolare R.G.S- I.G.F. Uff. Il n. 8 del 2 febbraio 2015] il Fondo è stato incrementato per € 852,54 pari al risparmio RIA conseguito dall'Ente per il collocamento a riposo di una dipendente in area C – posizione economica C4 al 31 dicembre 2010.

Applicandoli:

Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme già utilizzate negli anni 2005 e 2008 per i passaggi interni all'area ed esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006

€ 6.737,18 +

Incremento pari a 0,69 % del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005

€ 292,47 +

Incremento pari a 0,16 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007

€ 85,58 +

Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 1 comma 2 del contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007

€ 295,66 +

Incremento derivante da risparmi RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) del personale cessato (n. 1 unità) ex art. 4 comma 3 lettera c) CCNL del 14 marzo 2001

€ 852,54 =

Totale del fondo per trattamenti accessori dal 01/01/2016

€ 8.263,43

Sezione II - Risorse variabili

Viene concordata una **economia di gestione nelle spese del personale** derivante dalle dimissioni dal servizio - a far data 01/01/2011 - di una dipendente.

Giova ricordare che il secondo periodo dell'articolo 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. 122/2010 e s.m.i.), al fine di rendere strutturali i risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti nel periodo 2011-2014, ha imposto di rendere permanente la decurtazione, operata sul Fondo, di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del medesimo articolo, in particolare la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 (50%, in quanto i dipendenti sono passati da 2 a 1); misura, questa della riduzione, confermata anche dall'art.1 c. 236 della legge 208/2015 – "Legge di stabilità 2016" valida anche per il 2017 (vedi parere sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Umbria n. 2/2017).

Seguendo anche le istruzioni applicative fornite dalla circolare n. 20 (prot. 39875) del MEF – Ragioneria Generale dello Stato datata 08/05/2015, al fine di non determinare una riduzione inferiore del Fondo 2017, alla decurtazione dell'anno 2014 sono state aggiunte le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel Fondo 2014 ed astrattamente conteggiabili nei Fondo successivi) ed è stata poi applicata la riduzione proporzionale al numero dei dipendenti in servizio nel 2017 rispetto al 2010 (50%).

Il Fondo per il trattamento economico accessorio viene ad essere così ora suddiviso esattamente in due parti uguali (precisamente al 50%), di cui una quota di 50% messa a disposizione dell'unico dipendente ora in servizio e l'altra quota di 50% accantonata in modo da poter essere ridistribuita immediatamente nei prossimi anni per adempiere alla volontà dell'Ente di avviare le procedure concorsuali volte al reintegro della propria dotazione organica carente.

Infatti l'attuale organico "di fatto" dell'Ente, basato soltanto su 1 (una) unità in servizio, è del tutto insufficiente e potrebbe rendere assai difficoltoso l'espletamento in maniera ottimale delle varie attività in cui l'Ente è impegnato. Anzi è altamente prevedibile il rischio di un blocco delle stesse, se si considerano sia le ferie obbligatorie che devono essere fruite dal dipendente sia le eventuali ulteriori sue assenze dovute a corsi di formazione, malattie, missioni, ecc.

Questa quota di 50% relativa all'unità lavorativa collocata a riposo - pari ad € 4.131,72 - rimane, perciò, nella disponibilità del Fondo medesimo senza poter essere utilizzata per coprire indennità e compensi nell'anno 2017, diventa un'economia di bilancio e va a migliorare il saldo del bilancio dell'Ente, senza poter essere utilizzata.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Vengono prese in considerazione le delibere del Consiglio Direttivo dell'Ente, adottate in data 26 ottobre 2005 e in data 2 febbraio 2009, riguardanti le progressioni economiche all'interno delle aree, già attuate.

Si è provveduto, pertanto, a decurtare dal Fondo stesso le risorse utilizzate per finanziarie i passaggi interni alle aree degli anni 2005 (dal livello C2 a C3 per un importo di € 898,63) e 2008 (dal livello C3 a C4 per un importo di € 2.355,99) per un totale complessivo di € 3.254,62 riferito all'unico dipendente ora in servizio.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si riporta la seguente tabella riassuntiva.

Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2017	
Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale della tabella 13 - Oneri per indennità e compensi accessori - del conto annuale relativo all'anno 2004), il cosiddetto "fondo storico"	€ 11.102,00 -
Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	€ <u>1.110,20</u> =
Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2017	€ 9.991,80 -
Somma utilizzata dall'anno 2005 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C2 alla posizione economica C3 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 26/10/2005	€ 898,63 -
Somma utilizzata dall'anno 2008 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 02/02/2009	€ <u>2.355,99</u> =
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006	€ 6.737,18

Costituzione del fondo per i trattamenti accessori ex CCNL 2006-2009 biennio economico 2008-2009	
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dai CCNL a partire dal 2006 (vedi riquadro 1)	€ 6.737,18 +
Incremento pari a 0,69 % del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005	€ 292,47 +
Incremento pari a 0,16 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 85,58 +
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 1 comma 2 del contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 295,66 +
Incremento derivante da risparmi RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) del personale cessato (n. 1 unità) ex art. 4 comma 3 lettera c) CCNL del 14 marzo 2001	€ 852,54 =
Totale del fondo per trattamenti accessori dal 01/01/2017	€ 8.263,43
Quota del fondo non utilizzabile ex art. 9 comma 2-bis Legge 122/10 (50% del totale)	€ 4.131,72 =
IMPORTO DISPONIBILE	€ 4.131,71

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si fa riferimento a quanto esposto nella sezione II di questo modulo I.

MODULO II

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il Fondo, una volta determinato, è stato ripartito distinguendo:

una parte fissa, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che, una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente; e

una parte disponibile (variabile), alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate o dannose per la salute, le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Rientra in tale ambito la destinazione relativa a:

- **indennità di Ente (€ 1.689,96)**

Le risorse disponibili sono finalizzate ad erogare i compensi previsti all'art. 26 del C.C.N.L. 2002-2005 (per la quota parte gravante sul fondo per i trattamenti accessori). L'indennità di Ente ha carattere di generalità, natura fissa e ricorrente e viene corrisposta per dodici mensilità.

posiz. economica	dipendenti	mensilità	importo pro capite	totale
C4	1	12	€ 140,83 mensili	€ 1.689,96



Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Rientrano in tale ambito le destinazioni rivolte a remunerare:

– **indennità diverse (€ 753,75)**

In applicazione dell'art. 32 del C.C.N.L. 1998-2001, si corrispondono i seguenti compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi e/o onerosità:

Indennità maneggio valori

L'indennità maneggio valori è corrisposta nella misura di € 3,35 per ogni giornata di servizio a chi compie operazioni che comportano effettivo maneggio di denaro in via continuativa. In detto compenso è compresa anche la remunerazione di trasporto valori verso Banche o Posta, tenuto conto della esiguità delle somme trasportate nonché la tenuta delle chiavi della cassaforte e ogni altra incombenza connessa alla sicurezza del denaro gestito.

posiz. economica	dipendenti	giornate	Importo pro capite	totale
C4	1	225	€ 3,35 giornaliera	€ 753,75

– **performance organizzativa e performance individuale (€ 1.688,00)**

Riguardo quest'ultima quota del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2017, essa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 comma 3 del D.lgs. 165/01 - come modificato dal D.lgs. 150/2009 - andrà a remunerare:

- **Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club (peso 60 %)**
- **Specifici obiettivi di gruppo e/o individuali (peso 20 %)**
- **Capacità e comportamenti professionali ed organizzativi dell'individuo (peso 20 %)**

La metodologia utilizzata è quella definita nel "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" dell'Ente, ed è incentrata sui seguenti aspetti:

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale, tanto che una quota parte degli obiettivi di performance individuale è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa ;
- valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- Individuazione di eventuali specifici obiettivi individuali;
- qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi.

Gli obiettivi vengono attribuiti in rapporto ad una serie di dimensioni o fattori di valutazione specificati attraverso apposite declaratorie e declinabili attraverso una scala di misura di tipo numerico.

A norma degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 150/09 la declinazione e la misurazione di detti obiettivi vengono effettuati utilizzando l'apposita **scheda R1** (allegato n. 2) contenuta nel documento elaborato dall'OIV dell'Ente ed intitolato "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance", cui si può far riferimento per tutto quanto qui non riportato.

Nella Relazione illustrativa che accompagna la Contrattazione Collettiva Integrativa 2017 sono spiegati in dettaglio il significato, la *ratio* e gli effetti attesi in relazione agli obiettivi e ai parametri presi in considerazione ed ad essa si fa integrale riferimento.



Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la seguente tabella riassuntiva.

Modalità di ripartizione del fondo dal 01/01/2017 (€ 4.131,71)	
[A] Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario	€ 0
[B] Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente	€ 1.689,96
[C] Quota destinata a remunerare gli sviluppi economici all'interno delle aree	€ 0
[D] Quota destinata a remunerare le indennità diverse	€ 753,75
[E] Quota destinata a remunerare performance organizzativa Ente e performance individuale	€ 1.688,00
Totale del fondo per trattamenti accessori a disposizione per l'anno 2017	€ 4.131,71

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si fa riferimento a quanto esposto nella sezione II del modulo II.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili complessive messe a disposizione del Fondo ammontano a € 4.131,71 ; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sommate a quelle destinate a remunerare performance organizzativa di Ente e performance individuale ammontano a € 4.131,71 .

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Si attesta che:

- La quota di Fondo relativa all'indennità di Ente verrà erogata mensilmente ed è corrisposta in dodici mensilità.

- La quota di Fondo relativa alle indennità diverse (indennità maneggio valori) verrà erogata con cadenza mensile, previa verifica della sussistenza dei presupposti.



- Per la fase di valutazione finale della performance organizzativa ed individuale, una volta acquisite dall'OIV dell'Ente le risultanze della valutazione finale della performance organizzativa dell'Ente, verrà compilata l'apposita scheda (scheda R2) allegata al "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance". La relativa somma verrà erogata previa delibera del Consiglio Direttivo.

In questo modo viene data completa applicazione al D.lgs. 150/09 che intende garantire la remunerazione del conseguimento di obiettivi di efficienza e di confermare e rafforzare il collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Si attesta che nell'anno in corso l'Ente non effettuerà progressioni orizzontali di carriera.



MODULO III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.				
<i>Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.</i>				
<i>Amministrazione : Automobile Club Chieti</i>				
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017	(per memoria) 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale della tabella 13 - Oneri per indennità e compensi accessori - del conto annuale relativo all'anno 2004) , il cosiddetto "fondo storico" (art. 1 comma 189 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 - Legge Finanziaria 2006)	€ 11.102,00	€ 11.102,00	0	€ 11.102,00
Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	- € 1.110,20	- € 1.110,20	0	- € 459,28
Incrementi contrattuali				
Incremento pari a 0,69 % del monte annuo salari 2003 (riquadro 2 tabella in allegato 1) ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005	€ 292,47	€ 292,47	0	€ 292,47
Incremento pari a 0,16 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3 tabella in allegato 1) ex art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 85,58	€ 85,58	0	€ 85,58
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3 tabella in allegato 1) ex art. 1 comma 2 del contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 295,66	€ 295,66	0	€ 295,66
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Incremento derivante da risparmi RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) del personale cessato (n. 1 unità) ex art. 4 comma 3 lettera c) CCNL del 14 marzo 2001	€ 852,54	€ 852,54	0	-----
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: € 11.518,05				
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
Risparmi di gestione. Viene resa permanente la decurtazione, operata sul Fondo (art. 9 c. 2-bis della Legge 122/2010), dell'importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del medesimo articolo, in particolare la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 (50%, in quanto i dipendenti sono passati da 2 a 1). Seguendo anche le istruzioni applicative fornite dalla circolare n. 20 (prot. 39875) del MEF - Ragioneria Generale dello Stato datata 08/05/2015, al fine di non determinare una riduzione inferiore del Fondo 2017, alla decurtazione dell'anno 2014 sono state aggiunte le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel Fondo 2014 ed astrattamente conteggiabili nei Fondi successivi) ed è stata poi applicata la riduzione proporzionale al numero dei dipendenti in servizio nel 2017 rispetto al 2010 (50%). Il Fondo per il trattamento economico accessorio viene ad essere così suddiviso ora in due parti uguali (esattamente al 50%), di cui una quota di 50% viene messa a disposizione dell'unico dipendente ora in servizio, mentre l'altra quota di 50% viene accantonata in modo da poter essere ridistribuita immediatamente nei prossimi anni.	- € 4.131,72	- € 4.131,72	0	-----
Totale risorse variabili: - € 4.131,72				
Decurtazioni del Fondo				
Risorse utilizzate per finanziare i passaggi interni alle aree nell'anno 2005, dal livello C2 a C3 (Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 26 ottobre 2005)	€ 898,63	€ 898,63	0	€ 1.797,26
Risorse utilizzate per finanziare i passaggi interni alle aree nell'anno 2008, dal livello C3 a C4 (Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 2 febbraio 2009)	€ 2.355,99	€ 2.355,99	0	€ 4.711,98
Totale decurtazioni del fondo: - € 3.254,62				
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 11.518,05	€ 11.518,05	0	€ 11.316,43
Risorse variabili	- € 4.131,72	- € 4.131,72	0	0
Decurtazioni	- € 3.254,62	- € 3.254,62	0	- € 6.509,24
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione: € 4.131,71				



DAI

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.				
<i>Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.</i>				
<i>Amministrazione : Automobile Club Chieti</i>				
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017	(per memoria) 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di Ente (art. 26 CCNL 2002-2005)	€ 1.689,96	€ 1.689,96	0	€ 3.379,92
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa: € 1.689,96				
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità diverse: <i>Indennità maneggio valori</i> (art. 32 CCNL 1998-2001)	€ 753,75	€ 753,75	0	€ 1.200,00
Performance organizzativa e performance individuale	€ 1.688,00	€ 1.688,00	0	€ 227,27
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa: € 2.441,75				
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 1.689,96	€ 1.689,96	0	€ 3.379,92
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 2.441,75	€ 2.441,75	0	€ 1.427,27
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione: € 4.131,71				

MODULO IV
COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI
BILANCIO

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme di pertinenza del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2017 sono imputate in un'unica voce di costo del conto economico, precisamente la CP.01.04.0002 ; ciò rende la verifica tra sistema contabile e dati del fondo per la contrattazione integrativa continua e costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il confronto fra il limite rappresentato dal Fondo e l'effettiva gestione delle risorse è stato effettuato prendendo in considerazione le poste effettivamente utilizzate nell'anno precedente (come riscontrabili dalla contabilità economico/finanziaria alla data di redazione della presente relazione tecnico-finanziaria) e risulta superiore all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione.

Questo perché la percentuale di accesso all'utilizzo del Fondo che è uguale alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa individuali è risultata, per l'anno scorso, inferiore al 100%.

In questa eventualità, comunque, la differenza positiva fra Fondo e suo utilizzo a consuntivo va a realizzare un'economia di gestione, senza che queste cosiddette "Risorse non utilizzate fondo anno precedente" (cfr. Modulo I - Sezione II) possano essere trasferite alle risorse del Fondo dell'anno successivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo


L'Amministrazione, nella fase della previsione di bilancio, ha avuto cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall'utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in sede di previsione (art. 18 legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici), in un apposita voce di costo del conto economico, la CP.01.04.0002 del Budget.

La somma stanziata riguarda l'unico dipendente in servizio presso l'Automobile Club Chieti.

Poiché il Fondo e la relativa voce di costo del conto economico sono stati costituiti al netto degli oneri riflessi, è prevista la dotazione e la capienza anche per i contributi previdenziali ed assistenziali e l'IRAP, precisamente alla voce CP.01.04.0004 del conto economico.

Chieti, li 16/05/2017

Il Direttore
Dr. Roberto D'Antuono



ALLEGATO 1 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI: COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE

Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2017	
Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale della tabella 13 - Oneri per indennità e compensi accessori - del conto annuale relativo all'anno 2004) , il cosiddetto "fondo storico"	€ 11.102,00 -
Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	€ <u>1.110,20 =</u>
Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2017	€ 9.991,80 -
Somma utilizzata dall'anno 2005 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C2 alla posizione economica C3 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 26/10/2005	€ 898,63 -
Somma utilizzata dall'anno 2008 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 02/02/2009	€ <u>2.355,99 =</u>
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006	€ 6.737,18

Monte salari relativo all'anno 2003	
Totale del monte salari dell'anno 2003 (tabella 12 e tabella 13 del conto annuale relativo all'anno 2003)	€ 42.387,00

Monte salari relativo all'anno 2005	
Totale del monte salari dell'anno 2005 (tabella 12 e tabella 13 del conto annuale relativo all'anno 2005)	€ 53.756,00

Costituzione del fondo per i trattamenti accessori ex CCNL 2006-2009 biennio economico 2008-2009	
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006 (vedi riquadro 1)	€ 6.737,18 +
Incremento pari a 0,69 % del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005	€ 292,47 +
Incremento pari a 0,16 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 85,58 +
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 1 comma 2 del contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 295,66 +
Incremento derivante da risparmi RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) del personale cessato (n. 1 unità) ex art. 4 comma 3 lettera c) CCNL del 14 marzo 2001	€ <u>852,54 =</u>
Totale del fondo per trattamenti accessori dal 01/01/2017	€ 8.263,43 -
Quota del fondo non utilizzabile ex art. 9 comma 2-bis Legge 122/10 (50% del totale)	€ 4.131,72 =
IMPORTO DISPONIBILE	€ 4.131,71
Modalità di ripartizione del fondo dal 01/01/2017 (€ 4.131,71)	
[A] Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario	€ 0 +
[B] Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente	€ 1.689,96 +
[C] Quota destinata a remunerare gli sviluppi economici all'interno delle aree	€ 0 +
[D] Quota destinata a remunerare le indennità diverse	€ 753,75 +
[E] Quota destinata a remunerare performance organizzativa Ente e performance individuale	€ <u>1.688,00 =</u>
Totale del fondo per trattamenti accessori a disposizione per l'anno 2017	€ 4.131,71



D'Alu